



*Comune di Varese*

**IL SINDACO**

P.G. 9568

**ORDINANZA SINDACALE n. 6 del 03/03/2010**

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO DEI CANI NEI LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE.**

**IL SINDACO**

Preso atto che le Associazioni di Categoria delle attività commerciali hanno richiesto, con nota agli atti comunali, l'emanazione di apposito provvedimento per regolamentare l'ingresso dei cani all'interno dei locali adibiti alle attività commerciali di vendita al dettaglio, così come auspicato dalla campagna pubblicitaria promossa dal Ministero del Turismo;

Rilevato che la L. 14 febbraio 1974, n. 37 riconosce alle persone prive di vista il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza contingibile ed urgente 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che dispone, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, l'obbligo per il proprietario e il detentore del cane di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché di portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

Acquisito in merito il parere della locale ASL Direzione Sanitaria - Dipartimento di Prevenzione Medico (P.G. n. 6342 del 12/02/2010);

Informate le Associazioni di categoria dei Consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Visti gli artt. 650 e 727 del Codice Penale;

Visto l'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **DISPONE**

1) la facoltà per gli esercenti delle attività commerciali di vendita al dettaglio su aree private di consentire l'ingresso dei cani all'interno dei locali di esercizio a condizione che tale facoltà venga resa nota al pubblico mediante idoneo cartello posizionato in modo ben visibile all'esterno dell'esercizio stesso e che, per il settore alimentare, venga salvaguardata la sicurezza alimentare. Si rimette alla discrezionalità dell'esercente l'eventuale obbligo di applicazione della museruola, ciò dovrà essere reso noto con il cartello sopra citato;

2) i proprietari e i detentori dei cani dovranno, a tutela dell'incolumità pubblica:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, con esclusione dell'uso del collare di tipo elettrico, in quanto rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 727 del Codice Penale;
- applicare la museruola, se richiesto dall'esercente mediante l'apposito cartello di cui al punto 1;
- assicurare che, in tale contesto, l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

3) le disposizioni del punto 2) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e a quelli in dotazione alle forze dell'ordine per i servizi di istituto.

### **DEMANDA**

alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Giudiziaria l'esecuzione della presente ordinanza mediante l'irrogazione, in caso di violazione, delle sanzioni amministrative previste e disciplinate dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).

La presente ordinanza viene inviata, altresì:

- al Signor Prefetto per doverosa conoscenza;
- all'ASL di Varese;
- alla Polizia Locale di Varese;
- alle Forze dell'Ordine;
- all'Ufficio Relazione con il Pubblico per opportuna conoscenza;
- alla Segreteria Generale, per la prescritta pubblicazione all'albo pretorio.

F.to **IL SINDACO**  
**(Avv. Attilio Fontana)**